

AUDIT FOCUS

Caro Collega,

*Affrontiamo in questo focus una procedura specifica di controllo, che riguarda le attività di verifica da effettuare nel caso in cui una società proceda alla **distribuzione di dividendi**.*

La normativa di riferimento è rappresentata dai relativi articoli del codice civile ed in particolare:

- L'art. 2433 inerente la distribuzione degli utili ai soci*
- L'art. 2433 bis, riferito agli acconti sui dividendi.*

Procedura di controllo nel caso di distribuzione di dividendi

*«Quali sono le verifiche da fare **prima** di procedere con la distribuzione?»*

- Trattandosi sostanzialmente di un'uscita di danaro dalla società a favore dei soci, va innanzitutto verificato se ciò può essere fatto senza ledere gli interessi degli aventi diritto, ad esempio:
 - gli altri soci che potrebbero avere dei diritti o privilegi
 - i creditori che potrebbero vedere lesa il diritto al pagamento dei propri crediti
 - il fisco che potrebbe non vedersi riconoscere il versamento di imposte
- Vi sono quindi dei requisiti e passaggi da valutare prima di una eventuale distribuzione:
 - verificare che l'eventuale utile di esercizio sia stato destinato, nella misura del 5 per cento, a riserva legale
 - verificare che lo statuto societario non preveda eventuali vincoli di destinazione dell'utile
 - verificare la presenza di classi di soci o meglio categorie di azioni, che danno diritto a privilegi particolari nella distribuzione (soci finanziatori o fondatori, amministratori delegati, ecc.)

Procedura di controllo nel caso di distribuzione di dividendi

«Ulteriori vincoli previsti sui quali porre particolare attenzione»

- Un vincolo specifico dettato dal codice civile e posto alla distribuzione di dividendi è:
- l'eventuale iscrizione, nell'attivo dello Stato Patrimoniale della società, di costi di sviluppo, d'impianto e ampliamento, fino a che il relativo ammortamento non è stato completato,
- a meno che residuino riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati (come previsto dal c.c. ed evidenziato dall'OIC 24 sulle immobilizzazioni immateriali)

Procedura di controllo nel caso di distribuzione di dividendi

(segue)

«*E nel caso di acconti su dividendi cosa è specificamente previsto?*»

- L'art. 2433 bis c.c. dispone in particolare che la distribuzione di acconti su dividendi:
 - è consentita ma solamente alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a *revisione legale dei conti*
 - deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori, dopo il rilascio da parte del soggetto incaricato di effettuare la *revisione legale dei conti* di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione
 - non è consentita se dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti
 - prevede la predisposizione di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione della società consente tale distribuzione e previo parere del soggetto incaricato della *revisione legale dei conti*

Procedura di controllo nel caso di distribuzione di dividendi

(segue)

«Cosa dovrà essere indicato nella delibera di distribuzione?»

- Una volta verificata l'assenza di vincoli o limitazioni alla distribuzione di dividendi, potrà essere convocata l'assemblea che delibererà con apposito punto all'ordine del giorno il destino degli utili o delle riserve disponibili
- È importante sottolineare che:
 - tali informazioni andranno riportate nel bilancio di esercizio e nella nota integrativa
 - la delibera dovrà indicare l'importo del dividendo da distribuire, la data entro cui effettuare il pagamento, la natura e l'ammontare del credito d'imposta eventualmente attribuito ai soci
- inoltre non è vincolante la presenza di utili d'esercizio ma è sufficiente la presenza di riserve di utili, purché libere e distribuibili

Procedura di controllo nel caso di distribuzione di dividendi

(segue)

*«Quali specifici **controlli** deve effettuare il revisore?»*

- I controlli specifici riguarderanno poi:
 - la verifica delle scritture contabili
 - la verifica dell'effettivo pagamento del dovuto, al netto delle relative ritenute da versare, mediante ottenimento delle contabili bancarie
 - il successivo versamento delle ritenute se dovute - in caso di partecipazione non qualificata – con modello di pagamento F24
 - il controllo della corretta compilazione del modello 770 quadri SI ed SK, tenendo conto che gli utili corrisposti:
 - nel caso di partecipazione non qualificata, essendo assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, saranno indicati nel quadro SI ma non nel quadro SK
 - mentre nel caso di partecipazione qualificata essi saranno indicati sia nel quadro SI che nel quadro SK

Procedura di controllo nel caso di distribuzione di dividendi

(segue)

*«di seguito riportiamo le **Scritture contabili da prendere in esame**»*

- Le scritture di destinazione dell'utile coi successivi pagamenti da verificare, sono tipicamente quelle sotto riportate:

1)	CE	a	Utile d'esercizio
2)	Utile d'esercizio	a	diversi
			Riserva legale
			Riserva straordinaria
			Azionisti c/dividendi
			Utili a nuovo
3)	Azionisti c/dividendi	a	diversi
			Debiti per ritenute da versare
			Banca c/c
4)	Debiti per rit. da versare	a	Banca c/c

Procedura di controllo nel caso di distribuzione di dividendi

(segue)

«e infine quali controlli operativi vanno effettuati?»

- I controlli conclusivi devono necessariamente prevedere le seguenti verifiche operative:
 - la stampa sul libro delle decisioni dei soci per le S.r.l., ovvero sul libro dei verbali di assemblea per le S.p.a., del verbale inerente la deliberazione di distribuzione degli utili e/o riserve
 - la predisposizione di due copie del verbale, con l'apposizione della marca da bollo come previsto (ogni 4 facciate o 100 righe)
 - il versamento, entro 20 giorni dalla data del verbale di delibera, dell'imposta di registro in misura fissa pari a € 200,00 utilizzando il modello F23 ed indicandovi il codice tributo "109 T" e la causale "RP"
 - la presentazione del verbale all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data della delibera, con la ricevuta del versamento effettuato, al fine di ottenerne la relativa registrazione.

Prossimamente

*La prossima informativa riguarderà
«ulteriori aggiornamenti e novità concernenti
la revisione legale dei conti»*

